

G.U. serie generale n. 49 del 1 marzo 1999

## **Delibera n. 13/99**

# **DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VETTORIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DI ALCUNI SERVIZI DI RETE**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 18 febbraio 1999,

Premesso che:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede, tra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti;
- lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 novembre 1998, recante la prima attuazione della direttiva 96/92/CE, richiamando le funzioni dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 12, della legge n. 481/95, richiede che la stessa determini i corrispettivi di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale anche a fini della copertura degli oneri afferenti al sistema elettrico, prevedendo peraltro l'individuazione di tali oneri con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità;

Visti:

- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- il testo unico delle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e 26 marzo 1977, n. 235, recanti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
- l'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1982, n. 529;
- gli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91);
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 27 del 30 gennaio 1997 (di seguito: direttiva europea 96/92/CE);
- l'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (di seguito: legge n. 128/98);

Visti:

- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 19 dicembre 1990, n. 45/1990, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990;
- il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: provvedimento n. 6/1992);
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione dell'Autorità n. 58/98);

Considerato che, con l'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 36 della legge n. 128/98, verrà attuata la direttiva europea 96/92/CE che definisce, tra l'altro, l'organizzazione dell'accesso alla rete e introduce la possibilità, per i clienti finali con consumi annui superiori a determinate soglie, di poter concludere contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista;

Considerati:

- l'esito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 57/97, ed in particolare gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni;
- gli ulteriori elementi acquisiti, a seguito della diffusione, in data 1 dicembre 1998, dello schema di provvedimento;

Ritenuto che sia opportuno:

- definire una disciplina delle condizioni tecnico-economiche per il vettoriamento dell'energia elettrica, al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività, assicurandone altresì la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori e salvaguardando la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
- definire, in via transitoria e sino all'adozione di una nuova disciplina sovranazionale, le condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti e di loro uso con riferimento ai vettoriamenti internazionali e a quelli tra porzioni non contigue, ma interconnesse, del territorio nazionale;

- definire una disciplina delle condizioni tecnico-economiche per i servizi dinamici di rete e per la garanzia di riserva di potenza per i produttori di energia elettrica;
- prevedere modalità di scambio, sino alla entrata in operatività del previsto mercato dell'energia elettrica, per assicurare competitività anche agli impianti vincolati a specifici profili di produzione per le caratteristiche di regolarità e programmabilità della fonte di energia utilizzata;
- prevedere condizioni favorevoli per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta da nuovi impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabili e assimilate;
- rinviare a successiva deliberazione, da assumersi in relazione ai decreti legislativi previsti dall'articolo 36 della legge n. 128/98, la determinazione della decorrenza delle disposizioni in materia di condizioni economiche del vettoriamento per la partecipazione alla copertura sia degli oneri connessi alla sospensione ed alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 58/98, sia degli oneri connessi al provvedimento del CIP n. 6/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1** *Definizioni*

1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:
  - a. l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  - b. il vettoriamento è il servizio di trasporto dell'energia elettrica da uno o più punti di consegna ad uno o più punti di riconsegna;
  - c. lo scambio è la modalità di riconciliazione tra energia elettrica consegnata ed energia elettrica riconsegnata, applicata nel caso in cui la consegna e la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata non avvengano simultaneamente;
  - d. il punto di consegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene immessa in rete;
  - e. il punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete;
  - f. l'energia elettrica vettoriabile è la massima quantità di energia elettrica che può essere vettoriata in un dato periodo di tempo, senza eccedere in alcun momento il limite della potenza impegnata;
  - g. la bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV;
  - h. la media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;
  - i. l'alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e non superiore a 150 kV;
  - j. l'altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
  - k. le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in media o bassa tensione, sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 1), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990;

- l. le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in altissima o alta tensione, sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990;
- m. il sistema elettrico nazionale è il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati sul territorio nazionale;
- n. la trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad altissima ed alta tensione;
- o. la distribuzione è l'attività di trasporto e di trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione a media e bassa tensione;
- p. il produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione;
- q. la rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad altissima ed alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente;
- r. il gestore della rete di trasmissione nazionale è la persona giuridica responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, indipendentemente dalla proprietà della rete stessa;
- s. il gestore della rete è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione della rete di trasmissione nazionale, di una porzione della stessa o di una rete di distribuzione, indipendentemente dalla proprietà della rete stessa;
- t. il dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione nazionale e dei servizi ausiliari;
- u. i servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete;
- v. il dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche;
- w. gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili sono quelli che utilizzano l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;
- x. gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili sono quelli che utilizzano le risorse geotermiche, l'energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali, nonché l'energia idraulica, esclusi in quest'ultimo caso gli impianti ad acqua fluente;
- y. gli impianti alimentati da fonti assimilate sono quelli che utilizzano fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia, come definite all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per i quali risulta soddisfatta la condizione tecnica per l'assimilabilità prevista dal titolo I del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- z. il cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che, ai sensi della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e per effetto dei decreti legislativi previsti dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con

- qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, anche al fine della rivendita ad altri clienti o acquirenti;
- aa. l'ora fissa è il periodo di 60 minuti primi avente inizio al minuto 00 di un'ora;
  - bb. il periodo di 15 minuti primi fissi è un periodo di 15 minuti primi avente inizio al minuto 00, o al minuto 15, o al minuto 30, o al minuto 45, di un'ora.

## **Articolo 2**

### *Oggetto*

1. La presente deliberazione definisce, relativamente alle destinazioni dell'energia elettrica consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e all'energia elettrica destinata a clienti idonei, le condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti e di uso delle stesse, con riferimento al vettoriamento:
  - a. su tutte le reti elettriche situate sul territorio nazionale;
  - b. tra il continente e la Sardegna attraverso la linea in corrente continua Sardegna-Corsica-Italia;
  - c. internazionale e tra porzioni non contigue, ma interconnesse, del territorio nazionale.

## **Articolo 3**

### *Sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale*

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione il gestore della rete di trasmissione nazionale, sentiti i gestori delle reti individuate al comma 2.1, lettere a) e b), presenta all'Autorità, per l'approvazione, un regolamento recante i criteri per valutare la compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.
2. L'Autorità può richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale di apportare, entro un termine non superiore a sessanta giorni, modifiche o integrazioni, indicando i criteri ai quali attenersi. Qualora il gestore della rete di trasmissione nazionale non presenti, nel termine di cui al precedente comma 3.1, il regolamento per l'approvazione o non provveda, nel termine assegnato, alle modifiche o integrazioni richieste, l'Autorità adotta il regolamento sentiti, ove ritenuto necessario, i gestori delle reti.
3. Il vettoriamento può essere rifiutato solo nel caso di incompatibilità con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

## **Articolo 4**

### *Modalità per l'erogazione del vettoriamento*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, l'Autorità approva uno schema di contratto-tipo per il vettoriamento.
2. Il soggetto che intende usufruire del vettoriamento ne fa richiesta al gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna o, nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, al gestore della rete in cui si trova il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti a base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile.

3. Il gestore della rete a cui è presentata la richiesta di vettoriamento ne verifica la compatibilità con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 3.1, e propone al soggetto richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.4, un contratto conforme allo schema di cui al comma 4.1. La proposta deve contenere l'indicazione dei corrispettivi e dei pedaggi applicabili e le specifiche tecniche, approvate dall'Autorità ai sensi del comma 8.7, per l'installazione dei gruppi di misura nei punti di consegna. Il termine di trenta giorni può essere prorogato sino a centoventi giorni, previa comunicazione al soggetto richiedente, qualora il gestore della rete debba esperire la procedura prevista dal comma 4.6. La proposta di contratto conserva validità per sessanta giorni dalla sua comunicazione al soggetto richiedente il vettoriamento, ovvero per un termine maggiore eventualmente accordato dal proponente.
4. È consentita, per motivate esigenze e previa autorizzazione dell'Autorità, la stipula di un contratto di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'articolo 15 della presente deliberazione o anche difforme dallo schema di contratto-tipo di cui al comma 4.1. L'Autorità, qualora il contratto in deroga o difforme dallo schema di contratto-tipo contrasti con l'esigenza di garantire libertà di accesso alla rete e suo uso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio, può rifiutarne l'approvazione, ovvero subordinarla a modifiche delle clausole contrattuali. Se l'Autorità non si pronuncia entro trenta giorni dalla domanda di autorizzazione, l'autorizzazione si intende tacitamente accordata.
5. Qualora il gestore della rete non accolga la richiesta di vettoriamento, in quanto in contrasto con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, ne dà motivata comunicazione, nel termine previsto dal comma 4.3 per la trasmissione della proposta contrattuale, all'Autorità e al soggetto richiedente. L'Autorità, nei successivi trenta giorni, verifica la fondatezza delle condizioni che hanno determinato il rigetto della richiesta. In caso di riscontro negativo, può ordinare al gestore della rete di dar seguito alla richiesta di vettoriamento con l'invio di una proposta contrattuale.
6. Il gestore della rete, al fine di soddisfare altre richieste di vettoriamento, può ridurre i livelli di potenza contrattualmente impegnata previsti dai contratti di vettoriamento in corso per i quali, nell'arco di dodici mesi consecutivi, l'energia elettrica effettivamente vettoriata, misurata al punto di consegna o al punto di riconsegna, sia stata inferiore al 70% dell'energia elettrica vettoriabile nello stesso punto, rispettivamente di consegna o di riconsegna. Da tale riduzione non può risultare un livello di potenza impegnata inferiore, per ciascuna ora fissa, al livello di potenza effettivamente vettoriata nella corrispondente ora del periodo di riferimento, aumentata del 10%. Il gestore della rete notifica l'adeguamento della potenza impegnata, con un preavviso di almeno sessanta giorni, al soggetto interessato e all'Autorità. Il soggetto interessato, entro trenta giorni, può opporsi alla riduzione della potenza contrattualmente impegnata dando comunicazione scritta e motivata al gestore della rete e, per conoscenza, all'Autorità. Se, entro i successivi quindici giorni, non interviene un accordo tra le parti, l'Autorità può autorizzare la riduzione della potenza contrattualmente impegnata.
7. Nel caso in cui il vettoriamento richiesto interessi reti gestite da più soggetti il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 4.3 e 4.6, il necessario coordinamento tra i gestori delle reti interessate.

## Articolo 5

### *Norme tecniche per la consegna e la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata*

1. Nel caso di consegna di energia elettrica prodotta da un generatore sincrono, il valore medio mensile del fattore di potenza dell'energia elettrica consegnata non può superare il valore di 0,90 in ritardo nelle fasce orarie F1, F2 e F3, come definite al comma 1.1, lettera k), e il valore di 0,95 in anticipo nella fascia oraria F4, come definita al medesimo comma e lettera. Nel caso di consegna di energia elettrica prodotta da un generatore asincrono, il valore medio mensile del fattore di potenza dell'energia elettrica consegnata non può essere inferiore al valore di 0,90 in anticipo nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come definite nel presente comma.
2. Qualora il fattore di potenza dell'energia elettrica consegnata non rientri nei limiti previsti dal comma 5.1, il produttore è tenuto ad adottare misure correttive. Fintanto che il valore medio mensile del fattore di potenza non sia ricondotto entro i limiti previsti dal comma 5.1, il gestore della rete applica una maggiorazione dei pedaggi in energia di cui all'articolo 9 della presente deliberazione, pari ad un punto percentuale per ogni centesimo di differenza del valore del fattore di potenza medio mensile dell'energia elettrica consegnata rispetto ai limiti stessi.
3. I commi 5.1 e 5.2 non si applicano ai generatori, sincroni o asincroni, con potenza nominale non superiore a 10 MVA e agli impianti per i quali le condizioni tecniche dei nodi di rete a cui sono sottesi ne impediscono il rispetto.
4. Il fattore di potenza in ogni punto di riconsegna non deve essere inferiore al valore di 0,70 in assorbimento di potenza reattiva.
5. Ai fini della determinazione della potenza attiva vettoriata si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di 15 minuti primi fissi.
6. Il gestore della rete deve assicurare la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata con livelli di qualità non inferiori a quelli previsti dalla vigente normativa per la fornitura di energia elettrica ad utenti alimentati allo stesso livello di tensione e con analoga localizzazione. In mancanza di tale normativa, il gestore della rete deve assicurare livelli di qualità tali da garantire condizioni di fruizione del servizio equivalenti a quelle dei suddetti utenti.

## Articolo 6

### *Corrispettivi per il vettoriamento e percorsi dell'energia elettrica vettoriata*

1. Al vettoriamento si applicano un corrispettivo di potenza, un corrispettivo per l'uso del sistema e le maggiorazioni di cui all'articolo 13 della presente deliberazione. All'energia elettrica vettoriata si sottraggono pedaggi in energia a copertura delle perdite. Il gestore della rete di cui al comma 4.2 provvede:
  - a. alla fatturazione sia dei corrispettivi previsti dagli articoli 7 e 8 della presente deliberazione, sia delle maggiorazioni previste dall'articolo 13 della presente deliberazione;
  - b. alla contabilizzazione dell'energia elettrica derivante dai pedaggi previsti dall'articolo 9 della presente deliberazione;
  - c. alla regolazione dei proventi e degli oneri connessi con la riconciliazione dell'energia elettrica consegnata e riconsegnata prevista dall'articolo 10 della presente deliberazione.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, il gestore della rete di trasmissione nazionale e i gestori delle reti elettriche situate sul territorio nazionale provvedono, per i casi di vettoriamento che interessano reti gestite da più soggetti, a stipulare un accordo per la ripartizione:
  - a. dei corrispettivi previsti dagli articoli 7 e 8 della presente deliberazione;
  - b. dell'energia elettrica derivante dai pedaggi previsti dall'articolo 9 della presente deliberazione;
  - c. dei proventi e degli oneri connessi con la riconciliazione dell'energia elettrica consegnata e riconsegnata prevista dall'articolo 10 della presente deliberazione.

In mancanza di accordo entro il termine previsto, provvede l'Autorità, sentiti i gestori delle reti interessati.

3. Ai fini della determinazione dei corrispettivi di potenza e dei pedaggi in energia si fa riferimento ad un percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata costituito da una sequenza di distanze convenzionali su reti a diversi livelli di tensione e dalle relative trasformazioni di tensione. Il percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata, dal punto di consegna al punto di riconsegna, può includere le seguenti componenti:
  - a. distanza su linea BT
  - b. trasformazione BT/MT
  - c. distanza su linea MT
  - d. trasformazione MT/AT
  - e. distanza su linee AT-AAT
  - f. trasformazione AT/MT
  - g. distanza su linea MT
  - h. trasformazione MT/BT
  - i. distanza su linea BT.
4. La [tabella 1](#) definisce le componenti previste dal precedente comma 6.3, da includere nel percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata in relazione alla tensione di consegna e di riconsegna.
5. Per la determinazione delle distanze di cui al comma 6.3, lettere a), c), e), g) e i), si applicano i seguenti criteri:
  - a. le distanze di cui al comma 6.3, lettere a) e i), sono ciascuna pari al minor valore tra 500 metri e la lunghezza del percorso, misurata in linea d'aria, tra punto di consegna e punto di riconsegna. Ove sia la consegna che la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata avvengano in BT e la lunghezza del percorso, misurata in linea d'aria, tra punto di consegna e punto di riconsegna sia inferiore a 1000 metri, le distanze di cui al comma 6.3, lettere a) e i), sono ciascuna pari alla metà di tale lunghezza;
  - b. le distanze di cui al comma 6.3, lettere c) e g), sono ciascuna pari al minor valore tra 10 chilometri e la lunghezza del percorso, misurata in linea d'aria, tra punto di consegna e punto di riconsegna al netto delle distanze di cui al comma 6.3, lettere a) e i), qualora queste ultime siano comprese nel percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata. Quando la consegna dell'energia elettrica vettoriata avvenga in AAT o AT, la distanza di cui al comma 6.3, lettera g), è pari al minor valore tra 20 chilometri e la lunghezza del percorso, misurata in linea d'aria, tra punto di consegna e punto di riconsegna al netto della distanza di cui al comma 6.3, lettera i), qualora quest'ultima sia compresa nel percorso

convenzionale dell'energia elettrica vettoriata. Quando sia la consegna che la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata avvengano in MT o BT e la lunghezza del percorso, misurata in linea d'aria, tra punto di consegna e punto di riconsegna, al netto delle distanze di cui al comma 6.3, lettere a) e i), qualora queste ultime siano comprese nel percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata, sia inferiore a 20 chilometri, le distanze di cui al comma 6.3, lettere c) e g), sono ciascuna pari alla metà della lunghezza del percorso, misurata in linea d'aria, tra punto di consegna e punto di riconsegna al netto delle distanze di cui al comma 6.3, lettere a) e i), qualora queste ultime siano comprese nel percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata;

- c. la distanza di cui al comma 6.3, lettera e), è pari alla lunghezza del percorso, misurata in linea d'aria, tra punto di consegna e punto di riconsegna, al netto delle distanze di cui al comma 6.3, lettere a), c), g) e i), qualora queste ultime siano comprese nel percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata.

## **Articolo 7**

### *Corrispettivi di potenza*

1. Il corrispettivo di potenza che si applica alla componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettera e), è riferito al valore medio, in ciascuna ora fissa, tra potenza attiva contrattualmente impegnata nel punto di consegna e potenza attiva contrattualmente impegnata nel punto di riconsegna. I corrispettivi unitari di potenza, diversificati per fascia oraria, sono definiti nella [tabella 2](#). Nelle ore fisse che iniziano e terminano in fasce orarie diverse si applica il corrispettivo relativo alla fascia oraria in cui hanno termine le medesime ore.
2. Quando la distanza della componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettera e), è inferiore a 40 chilometri, i corrispettivi definiti nella [tabella 2](#) sono ridotti in proporzione al rapporto tra la suddetta distanza e 40 chilometri.
3. Il corrispettivo di potenza che si applica alle componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettere a) e c) e lettere g) e i), è riferito alla potenza attiva contrattualmente impegnata in ciascuna ora fissa, rispettivamente nel punto di consegna e nel punto di riconsegna, e alle distanze del percorso convenzionale ai diversi livelli di tensione. I corrispettivi unitari orari di potenza sono definiti nella [tabella 3](#).
4. Il corrispettivo di potenza che si applica alle componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettere b) e d) e lettere f) e h), è riferito alla potenza attiva contrattualmente impegnata in ciascuna ora fissa, rispettivamente nel punto di consegna e nel punto di riconsegna. I corrispettivi unitari orari di potenza sono definiti nella [tabella 4](#).
5. Quando il valore massimo della potenza attiva vettoriata in un'ora fissa, misurata nel punto di consegna o nel punto di riconsegna, supera la corrispondente potenza contrattualmente impegnata nella stessa ora e nello stesso punto, alla differenza che ne risulta si applicano corrispettivi di potenza pari, in valore unitario, a settantacinque volte quelli applicabili, nella stessa ora, alla potenza impegnata ed afferenti, rispettivamente, al punto di consegna o al punto di riconsegna, secondo quanto previsto dal comma 7.6.
6. Si considerano afferenti:

- a. al punto di consegna, i corrispettivi di potenza riferiti alle componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettere a), b), c) e d), nonché, nella misura del 50%, quelli riferiti alla componente di cui alla lettera e) del medesimo comma;
  - b. al punto di riconsegna, i corrispettivi di potenza riferiti alle componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettere f), g), h) e i), nonché, nella misura del 50%, quelli riferiti alla componente di cui alla lettera e) del medesimo comma.
7. I corrispettivi di potenza di cui al presente articolo sono ridotti del 30%, limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto, se l'energia elettrica consegnata per il vettoriamento viene prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al comma 1.1, lettere w) e x):
- a. già realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e la cui data di entrata in servizio sia successiva al 30 gennaio 1991;
  - b. potenziati o rifatti, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 4, rispettivamente lettere a) e b) e lettera c), della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97; nei casi di potenziamento, la riduzione dei corrispettivi si applica in proporzione alla quota di impianto equiparata ad impianto nuovo ai sensi dello stesso articolo 4, commi a) e b).
8. I corrispettivi di potenza di cui al presente articolo sono ridotti del 10%, limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto, se l'energia elettrica consegnata per il vettoriamento viene prodotta dagli impianti alimentati da fonti assimilate di cui al comma 1.1, lettera y):
- a. già realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e la cui data di entrata in servizio sia successiva al 30 gennaio 1991;
  - b. potenziati o rifatti, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 4, rispettivamente lettera b) e lettera c), della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97; nei casi di potenziamento, la riduzione dei corrispettivi si applica in proporzione alla quota di impianto equiparata ad impianto nuovo ai sensi dello stesso articolo 4, comma b).

## **Articolo 8**

### *Corrispettivo per l'uso del sistema*

1. Il corrispettivo per l'uso del sistema comprende le componenti relative a:
  - a. servizi dinamici;
  - b. servizi di regolazione della tensione;
  - c. dispacciamento;
  - d. sistemi di misura;
  - e. garanzia di riserva di potenza.
2. Le componenti, di cui al comma 8.1, lettere da a) a d), sono dovute da tutti i soggetti che utilizzano il vettoriamento. La componente di cui al comma 8.1, lettera e), è dovuta solo qualora il soggetto che utilizza il vettoriamento richieda di usufruire della garanzia di riserva di potenza. Le aliquote per ciascuna componente sono definite nella [tabella 5](#).
3. La componente relativa ai servizi dinamici è riferita al livello di potenza nominale dell'impianto di produzione che consegna l'energia elettrica per il vettoriamento.

4. La componente relativa ai servizi di regolazione della tensione è riferita al livello di potenza attiva impegnata in ciascuna ora fissa nel punto di riconsegna.
5. La componente relativa al dispacciamento è riferita al livello di potenza attiva impegnata in ciascuna ora fissa nel punto di riconsegna.
6. La componente relativa ai sistemi di misura è differenziata per livello di tensione di riconsegna. Rimane a carico del soggetto richiedente il vettoriamento l'onere relativo alle apparecchiature di misura nel punto di consegna. Tali apparecchiature dovranno essere conformi alle specifiche tecniche di cui al comma 8.7.
7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, ogni gestore della rete sottopone all'Autorità, per l'approvazione, le specifiche tecniche per i gruppi di misura da collocarsi nei punti di consegna. Nel caso in cui un gestore non sottoponga all'Autorità le specifiche tecniche nel termine di cui al presente comma, provvede l'Autorità, sentito il gestore interessato.
8. La componente relativa alla garanzia di riserva di potenza è riferita al livello massimo annuale della potenza attiva impegnata nel punto di consegna.

## **Articolo 9**

### *Pedaggio in energia a copertura delle perdite*

1. Il pedaggio in energia è espresso in termini percentuali dell'energia elettrica consegnata per il vettoriamento ed è determinato mediante la seguente formula:

$$\text{pedaggio in energia} = (1 - c + s) * \text{energia elettrica consegnata}$$

2. Il coefficiente *c* tiene conto delle esigenze di copertura delle perdite di energia sulle reti. Tale coefficiente è ottenuto come prodotto dei coefficienti relativi alle componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, determinati secondo le seguenti modalità:
  - a. i coefficienti relativi alle componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettere a), c), g) e i), sono riferiti alle corrispondenti distanze e definiti nella [tabella 6](#);
  - b. i coefficienti relativi alle componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettere b), d), f) e h), sono definiti nella [tabella 7](#);
  - c. il coefficiente relativo alla componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui al comma 6.3, lettera e), riferito alla localizzazione del punto di consegna, è definito nella [tabella 8](#). Qualora la distanza della suddetta componente sia inferiore a 40 chilometri, i coefficienti definiti nella [tabella 8](#) sono modificati in modo che la loro differenza rispetto al valore 1 sia ridotta in proporzione al rapporto tra la suddetta distanza e 40 chilometri.
3. Il coefficiente *s* tiene conto delle esigenze di copertura delle perdite di energia elettrica connesse a deviazioni del fattore di potenza nel punto di riconsegna, fermo restando quanto previsto dal comma 5.4. Tale coefficiente fa riferimento alla differenza, se positiva, tra il valore di 0,90 ed il valore medio mensile del fattore di potenza di riconsegna, nonché al livello di tensione di riconsegna. Qualora la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata avvenga in MT o BT, il coefficiente *s* è riferito anche alla distanza dell'ultima componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata, comunque non superiore a 10

chilometri nel caso di riconsegna in MT. I valori del coefficiente s sono definiti nella [tabella 9](#).

## **Articolo 10**

### *Riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata e scambio*

1. La riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata avviene sulla base delle ore fisse. Fermo restando quanto previsto dal comma 7.5, le differenze positive o negative registrate in ciascuna ora fissa, tra l'energia elettrica consegnata, al netto dei pedaggi di cui all'articolo 9 della presente deliberazione, e l'energia elettrica riconsegnata, si compensano a titolo di scambio con differenze di segno opposto registrate, nell'ordine, in altre ore fisse della stessa fascia e in altre fasce orarie, a partire da quella di maggior carico, applicando i parametri di scambio definiti nella [tabella 10](#) ovvero, nel caso di energia elettrica prodotta da impianti di cui al comma 1.1, lettera w) e lettere x) e y), rispettivamente nella [tabella 11](#) e nella [tabella 12](#).
2. Qualora, effettuata la compensazione a titolo di scambio di cui al comma 10.1, permanga, su un periodo annuale, una differenza tra energia elettrica consegnata, al netto dei pedaggi di cui all'articolo 9 della presente deliberazione, ed energia elettrica riconsegnata, a tale differenza si applica:
  - a. se positiva, il trattamento previsto in ore piene per le eccedenze di energia elettrica dalla deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, e successive modifiche ed integrazioni, quantificando la suddetta differenza con riferimento alla fascia oraria F1;
  - b. se negativa, un corrispettivo pari a nove volte il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni, quantificando la suddetta differenza con riferimento alla fascia oraria F4.

Per l'applicazione del presente comma si fa riferimento alle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 come definite al comma 1.1, lettere k) e l). Nelle ore fisse che iniziano e terminano in fasce orarie diverse si applica il corrispettivo relativo alla fascia oraria nella quale hanno termine le medesime ore.

3. Il corrispettivo di cui al comma 10.2, lettera b), è ridotto di due terzi qualora sia stata richiesta la garanzia di riserva di potenza.
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura lo scambio dell'energia elettrica sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

## **Articolo 11**

### *Vettoriamento con più punti di consegna o più punti di riconsegna*

1. Qualora sia richiesto il vettoriamento di energia elettrica immessa in più punti di consegna o prelevata in più punti di riconsegna, la disciplina contenuta negli articoli precedenti viene integrata da quanto previsto dai seguenti commi.
2. Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 7 e 8 della presente deliberazione, per la determinazione dei percorsi convenzionali dell'energia elettrica vettoriata, nonché dei corrispondenti impegni di potenza, valgono i seguenti criteri:

- a. si attribuisce convenzionalmente la copertura della potenza contrattualmente impegnata in ciascun punto di riconsegna all'immissione nel punto di consegna più vicino in linea d'aria e si considera, se necessario, punti di consegna progressivamente più lontani, tenendo conto della potenza disponibile in ogni punto di consegna, come risultante dall'impegno contrattuale. I punti di riconsegna sono considerati in ordine decrescente di energia elettrica vettoriabile nel periodo di durata del contratto di vettoriamento;
  - b. qualora, in un'ora fissa, la somma delle potenze impegnate in tutti i punti di riconsegna sia inferiore alla somma delle potenze impegnate in tutti i punti di consegna, si applica il disposto della lettera a) del presente comma con riferimento ad una quota della potenza contrattualmente impegnata in ogni punto di consegna pari al rapporto tra le suddette due somme. La restante quota della potenza contrattualmente impegnata in ogni punto di consegna è attribuita ai percorsi convenzionali che da esso hanno origine in proporzione alla potenza assegnata a ciascuno di tali percorsi per effetto dell'applicazione di quanto previsto dalla stessa lettera a);
  - c. qualora, in un'ora fissa, la somma delle potenze impegnate in tutti i punti di consegna sia inferiore alla somma delle potenze impegnate in tutti i punti di riconsegna, si applica il disposto della lettera a) del presente comma con riferimento ad una quota della potenza contrattualmente impegnata in ciascun punto di riconsegna pari al rapporto tra le suddette due somme. La restante quota della potenza contrattualmente impegnata in ogni punto di riconsegna è attribuita ai percorsi convenzionali ad esso afferenti in proporzione alla potenza assegnata a ciascuno di tali percorsi per effetto dell'applicazione di quanto previsto dalla stessa lettera a).
3. I pedaggi di cui all'articolo 9 della presente deliberazione, relativi all'energia elettrica immessa in ciascun punto di consegna, sono calcolati ripartendo il corrispondente prelievo tra i punti di riconsegna in proporzione alla quota parte della potenza impegnata nel punto di consegna attribuita, in base al disposto del comma 11.2, al percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata afferente a ciascun punto di riconsegna.
  4. Ai fini dell'applicazione del comma 10.1, si fa riferimento alla somma dei quantitativi di energia elettrica prelevati in tutti i punti di riconsegna e alla somma dei quantitativi di energia elettrica immessi in tutti i punti di consegna, al netto delle perdite calcolate in base a quanto previsto dal comma 11.3.
  5. Il comma 7.5 si applica con riferimento alla potenza immessa nei punti di consegna e alla potenza prelevata nei punti di riconsegna. Qualora il valore massimo della potenza attiva vettoriata in un'ora fissa, misurata in un punto di riconsegna, superi la corrispondente potenza attiva contrattualmente impegnata, i corrispettivi di cui al comma 7.5 sono applicati ripartendo la differenza di potenza tra i percorsi convenzionali che afferiscono allo stesso punto di riconsegna in proporzione alla potenza contrattualmente impegnata in ciascuno di tali percorsi nella stessa ora, come determinata ai sensi del comma 11.2. Qualora il valore massimo della potenza attiva vettoriata in un'ora fissa, misurata in un punto di consegna, superi la corrispondente potenza attiva contrattualmente impegnata, i corrispettivi di cui al comma 7.5 sono applicati ripartendo la differenza di potenza tra i percorsi convenzionali che afferiscono allo stesso punto di consegna in proporzione alla potenza contrattualmente

impegnata in ciascuno di tali percorsi nella stessa ora, come determinata ai sensi del comma 11.2.

6. La garanzia di riserva di potenza, qualora sia richiesta, è riferita al livello massimo annuale della potenza attiva complessivamente impegnata in tutti i punti di consegna.

## **Articolo 12**

### *Servizi di rete per i produttori di energia elettrica*

1. Agli impianti di produzione di energia elettrica collegati in parallelo con la rete si applica la componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi dei servizi dinamici di cui al comma 8.3, anche nel caso in cui non sia richiesto il vettoriamento. Tale componente è riferita alla potenza nominale dell'impianto. Il gestore della rete non può richiedere altri corrispettivi, oltre a quello previsto dal presente comma, in relazione ai servizi connessi con il collegamento in parallelo alla rete dell'impianto di produzione di energia elettrica.
2. La garanzia di riserva di potenza è fornita, su richiesta, anche agli impianti, collegati in parallelo con la rete, la cui produzione di energia elettrica sia destinata ad uso proprio senza che venga richiesto il vettoriamento, applicando i corrispettivi previsti dal comma 8.8, riferiti alla potenza nominale dell'impianto, e dall'articolo 10 della presente deliberazione.
3. Nel caso di impianti la cui produzione di energia elettrica sia destinata solo in parte all'uso proprio senza che sia richiesto il vettoriamento, il comma 12.2 si applica con riferimento alla differenza tra la potenza nominale dell'impianto ed il livello massimo annuale della potenza attiva impegnata nel punto di consegna.

## **Articolo 13**

### *Maggiorazioni dei corrispettivi*

1. Ai corrispettivi di vettoriamento si applicano, salvo quanto disposto dai successivi commi 13.2 e 13.3, maggiorazioni denominate A2 e A3, le cui aliquote, differenziate in relazione alla tensione di riconsegna, sono definite nella [tabella 13](#) e sono riferite:
  - a. al livello medio annuale della potenza attiva impegnata nel punto di riconsegna;
  - b. all'energia elettrica riconsegnata.
2. Le maggiorazioni A2 e A3 non si applicano nel caso di:
  - a. vettoriamento di energia elettrica riconsegnata ad una impresa distributrice e destinata alla fornitura dell'utenza finale da questa servita;
  - b. vettoriamento internazionale, quando il punto di riconsegna non sia localizzato sul territorio nazionale;
  - c. vettoriamento di energia elettrica consegnata per le destinazioni di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97;
  - d. vettoriamento di energia elettrica fornita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1982, n. 529, fino alla scadenza delle relative convenzioni applicative in atto alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
3. Nel caso di vettoriamento di energia elettrica consegnata per le destinazioni di cui all'articolo 2, comma 2.4, lettere da a) a c), della deliberazione dell'Autorità

26 giugno 1997, n. 70/97, nonché per le destinazioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, le maggiorazioni A2 e A3 si applicano nella misura determinata in relazioni ai suddetti casi, per le componenti tariffarie A2 e A3 inglobate nella tariffa elettrica, dalla medesima deliberazione, come successivamente modificata ed integrata.

4. Per gli impianti che producono energia elettrica destinata totalmente o in parte all'uso proprio, senza che sia richiesto il vettoriamento, le maggiorazioni A2 e A3 si applicano, limitatamente alle aliquote di cui al comma 13.1, lettera a), alla componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei servizi dinamici. Le suddette aliquote si applicano alla potenza nominale dell'impianto diminuita del 3% o, nel caso di destinazione parziale all'uso proprio, alla differenza tra la potenza nominale dell'impianto, diminuita del 3%, ed il livello medio annuale della potenza attiva impegnata per il vettoriamento nei punti di riconsegna.
5. Il gettito delle maggiorazioni A2 e A3, relativo all'energia elettrica vettoriata in ciascun bimestre, viene versato dal gestore della rete di cui al comma 4.2 alla Cassa conguaglio per il settore elettrico entro sessanta giorni dal termine del bimestre ed ha le stesse destinazioni del gettito delle componenti tariffarie A2 e A3 inglobate nella tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 14**

##### *Aggiornamento dei corrispettivi e delle maggiorazioni*

1. A partire dall'anno 2000, l'Autorità aggiorna, a valere dall'1 gennaio di ogni anno, i corrispettivi di cui agli articoli 7 e 8 della presente deliberazione, secondo i criteri previsti dall'articolo 2, commi 18 e 19, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Con separato provvedimento l'Autorità fissa, con cadenza almeno triennale, l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività ed ogni altro parametro necessario.
2. I pedaggi di cui all'articolo 9 della presente deliberazione sono aggiornati dall'Autorità con cadenza triennale. Ai contratti di vettoriamento in corso, e fino alla loro scadenza o rinnovo, non si applicano gli aggiornamenti dei pedaggi.
3. L'aggiornamento delle componenti inglobate nella parte A della tariffa elettrica, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 come successivamente modificata ed integrata, si applica, per pari valore, alle maggiorazioni di cui all'articolo 13 della presente deliberazione.

#### **Articolo 15**

##### *Vettoriamenti internazionali*

1. Nei casi di vettoriamento di cui al comma 2.1, lettera c), la disciplina prevista dalla presente deliberazione si applica, con le modalità previste dal presente articolo, limitatamente alla parte del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata che interessa le reti elettriche nazionali.
2. Nei casi di vettoriamento internazionale per i quali il punto di consegna o il punto di riconsegna sia localizzato sul territorio nazionale, la parte del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata che interessa le reti nazionali si assume di distanza pari a quella, misurata in linea d'aria, tra, rispettivamente, il punto di consegna o il punto di riconsegna e il più vicino punto del rilevante

confine dello Stato italiano. Per la determinazione del corrispettivo di potenza e del corrispettivo per l'uso del sistema applicabili, si applica quanto disposto rispettivamente dal comma 7.6 e dall'articolo 8 della presente deliberazione, facendo riferimento unicamente al punto di consegna o al punto di riconsegna localizzato sul territorio nazionale. Per i pedaggi in energia a copertura delle perdite si applica lo stesso criterio previsto per i corrispettivi di potenza dal comma 7.6. La eventuale parte del pedaggio in energia relativa al coefficiente  $s$  di cui al comma 9.3 è afferente al punto di riconsegna.

3. Nei casi di vettoriamento internazionale che interessino reti nazionali, per i quali né il punto di consegna né il punto di riconsegna sia localizzato sul territorio nazionale, si applica un pedaggio in energia a copertura delle perdite pari a quello previsto dal comma 9.2, lettera c), riferito ad una distanza pari a quella minima, misurata in linea d'aria, tra i rilevanti confini dello Stato italiano, nonché alla relativa localizzazione del punto del confine dello Stato italiano in cui avviene la consegna dell'energia elettrica alla rete di trasmissione nazionale.
4. Nei casi di vettoriamento tra porzioni non contigue, ma interconnesse, del territorio nazionale, limitatamente alla parte del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata che interessa le reti elettriche situate sul territorio nazionale, si applicano il corrispettivo di potenza, il corrispettivo per l'uso del sistema ed i pedaggi in energia a copertura delle perdite in misura ridotta in proporzione alla quota parte del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata situata sul territorio nazionale.

## **Articolo 16**

### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Fino all'entrata in operatività del soggetto gestore della rete di trasmissione di cui all'articolo 36, lettera b), della legge 24 aprile 1998, n. 128, l'Enel Spa, quale soggetto concessionario delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, assume i diritti, gli obblighi e le connesse responsabilità che, per effetto della presente deliberazione, sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale.
  2. La presente deliberazione, con riferimento alle convenzioni e ai rapporti di vettoriamento e di scambio in essere alla sua data di entrata in vigore, si applica a decorrere dall'1 gennaio 2000.
  3. La presente deliberazione entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della presente deliberazione, la cui data di entrata in vigore sarà definita con successivo provvedimento.
-

**Tabella 1**

<b>Componenti del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata, come definite al comma 6.3</b>				
<b>Tensione di consegna</b>	<b>Tensione di riconsegna</b>			
	BT	MT	AT	AAT
BT	Da a) a i)	Da a) a g)	Da a) a e)	Da a) a e)
MT	Da c) a i)	Da c) a g)	Da c) a e)	Da c) a e)
AT	Da e) a i)	Da e) a g)	e)	e)
AAT	Da e) a i)	Da e) a g)	e)	e)

**Tabella 2**

<b>Corrispettivi di potenza per il vettoriamento sulle linee di altissima e alta tensione (lire/kW/ora)</b>				
	<b>Fasce orarie</b>			
	F1	F2	F3	F4
<b>Corrispettivi</b>	15,3	10,3	7,2	3,9

**Tabella 3**

<b>Corrispettivi di potenza per il vettoriamento sulle linee di media e bassa tensione per km di distanza (lire/kW/ora)</b>	
Bassa tensione	45,6
Media tensione	0,7

Il corrispettivo massimo per il vettoriamento su reti di bassa tensione è quindi pari a 45,6 lire/kW/ora  
 Il corrispettivo massimo per il vettoriamento su reti di media tensione è quindi pari a 14,0 lire/kW/ora

**Tabella 4**

<b>Corrispettivi di potenza per le trasformazioni di tensione (lire/kW/ora)</b>	
Da alta/altissima a media tensione o viceversa	2,4
Da media a bassa tensione o viceversa	8,7

**Tabella 5**

<b>Corrispettivi per l'uso del sistema</b>	
Servizi dinamici (lire/kW potenza nominale/anno)	2.500
Regolazione di tensione (lire/kW impegnato/ora)	0,30
Dispacciamento (lire/kW impegnato/ora)	0,30
Misura - altissima tensione (lire/anno)	11.471.000
Misura - alta tensione (lire/anno)	11.471.000
Misura - media tensione (lire/anno)	1.176.000
Misura - bassa tensione (lire/anno)	151.000
Riserva di potenza (lire/kW/anno)	12.400

**Tabella 6**

<b>Coefficienti relativi ai pedaggi in energia applicabili al vettoriamento su linee di media e bassa tensione</b>	
Linee BT: comma 6.3, lettera a)	1
Linee BT: comma 6.3, lettera i)	0,9254 per km
Linee MT: comma 6.3, lettera c)	1
Linee MT: comma 6.3, lettera g)	0,99873 per km

**Tabella 7**

<b>Coefficienti relativi ai pedaggi in energia applicabili alle trasformazioni di tensione</b>	
Trasformazione da AAT a AT/MT	0,990
Trasformazione da MT a BT	0,981
Trasformazione da BT a MT	1,000
Trasformazione da MT a AAT-AT	1,000

**Tabella 8**

<b>Coefficienti relativi ai pedaggi in energia applicabili al vettoriamento sulle linee di altissima ed alta tensione</b>	
<b>Localizzazione del punto di consegna</b>	
Regione 1 (Nord Ovest): Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	0,952
Regione 2 (Nord): Lombardia, Emilia Romagna	0,980
Regione 3 (Nord Est e Toscana): Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana	0,972
Regione 4 (Centro): Umbria, Marche, Lazio	0,990
Regione 5 (Centro Sud): Abruzzo, Molise, Campania	0,998
Regione 6 (Sud): Puglia, Basilicata, Calabria	0,981
Regione 7 (Isole): Sicilia, Sardegna	0,972

**Tabella 9**

<b>Coefficienti relativi ai pedaggi in energia riferiti al fattore di potenza</b>	
<b>Tensione di riconsegna</b>	<b>Coefficiente s per centesimo di differenza del fattore di potenza da 0,9</b>
Altissima e alta tensione	0,00027
Media tensione (per km)	0,00003
Bassa tensione (per km)	0,00225

**Tabella 10**

<b>Parametri di scambio</b>				
<b>Fascia oraria di consegna</b>	<b>Fascia oraria di riconsegna</b>			
	F1	F2	F3	F4
F1	0,60	0,64	0,79	1,07
F2	0,56	0,60	0,74	1,00
F3	0,46	0,49	0,60	0,81
F4	0,34	0,36	0,44	0,60

**Tabella 11**

<b>Parametri di scambio nel caso di energia elettrica prodotta da impianti di cui al comma 1.1, lettera w)</b>				
<b>Fascia oraria di consegna</b>	<b>Fascia oraria di riconsegna</b>			
	F1	F2	F3	F4
F1	0,98	1,04	1,29	1,74
F2	0,92	0,98	1,21	1,63
F3	0,74	0,79	0,98	1,32
F4	0,55	0,59	0,73	0,98

**Tabella 12**

<b>Parametri di scambio nel caso di energia elettrica prodotta da impianti di cui al comma 1.1, lettere x) e y)</b>				
<b>Fascia oraria di consegna</b>	<b>Fascia oraria di riconsegna</b>			
	F1	F2	F3	F4
F1	0,70	0,75	0,92	1,24
F2	0,66	0,70	0,87	1,17
F3	0,53	0,57	0,70	0,94
F4	0,39	0,42	0,52	0,70

**Tabella 13**

<b>Maggiorazioni dei corrispettivi di vettoriamento</b>				
<b>Tensione di riconsegna</b>	<b>Sovrapprezzo A2</b>		<b>Sovrapprezzo A3</b>	
	lire/kW/mese	lire/kWh	lire/kW/mese	lire/kWh
Bassa tensione	1.085	2,0	1.526	2,8
Media tensione	1.085	2,0	1.526	2,8
Alta tensione	1.085	2,0	1.526	2,8